

UTILIZZO DEL CONTANTE: DAL 1° GENNAIO 2022 LA SOGLIA SCENDE A € 1.000

L'art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. "Collegato alla legge di bilancio 2020"), introducendo una modifica all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. "Decreto antiriciclaggio") ha previsto la riduzione:

- dal **1° gennaio 2022**
- da **€ 2.000 a € 1.000**

il limite previsto per il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo **tra soggetti diversi**.

PERIODO	LIMITE
dal 26/12/2002 al 29/04/2008	€ 12.500
dal 30/04/2008 al 24/06/2008	€ 5.000
dal 25/06/2008 al 30/05/2010	€ 12.500
dal 31/5/2010 al 12/08/2011	€ 5.000
dal 13/08/2011 al 5/12/2011	€ 2.500
dal 6/12/2011 al 31/12/2015	€ 1.000
dal 1/01/2016 al 30/06/2020	€ 3.000
dal 1/07/2020 al 31/12/2021	€ 2.000
dal 1/01/2022	€ 1.000

N.B.: il divieto scatterà già per importi uguali a € 1.000; il trasferimento in contanti è ammesso quindi fino ad € 999,99

Il limite si applica anche al trasferimento:

- di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all'intermediazione di banche, poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Frazionamento: il trasferimento superiore a tale limite è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (CM MEF n. 2/2012)

DEFINIZIONE DI SOGGETTI DIVERSI (FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017): entità giuridiche distinte. Ad. es. trasferimenti intercorsi tra:

- due società;
- legale rappresentante e socio;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

ASSEGNI

Per quanto attiene la disciplina degli assegni (bancari, postali e circolari), possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a €. 1.000 esclusivamente indicando:

- il nome o la ragione sociale del beneficiario
- e la clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5, 7 e 8, D. Lgs. 231/2007).

PRELIEVI E VERSAMENTI

Le operazioni di:

- prelievo
- e/o di versamento di contante

non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi. Se sono superiori ai limiti non concretizzano, quindi, automaticamente una violazione (FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017). Esse, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti.

REGIME SANZIONATORIO

Ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Il minimo edittale:

- per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 è pari a €. 2.000
- per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1/01/2022, il minimo edittale sarà anch'esso abbassato ad €. 1.000.

Maggiorazione: per le violazioni relative a importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del D.Lgs. 231/2007).

OBLAZIONE (art. 65, co. 9, D. Lgs. n.231/2007): alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante è applicabile l'oblazione (art. 16, L. 689/1981). Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata.

Recidiva: il diritto all'oblazione non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 gg precedenti la ricezione dell'atto di contestazione o laddove il destinatario si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà

OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti (art. 51, co.1, D. Lgs. 231/2007); essi sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività.

COERENZA DELL'OPERAZIONE RISPETTO AL PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 (prelievo o versamento pari o superiore a 15.000 euro) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto (art. 35 co. 1, 3° periodo, D. Lgs. 231/2007).

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Si ricorda che dall'1/07/2018 i datori di lavoro o committenti, non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, ma devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sull'IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un

conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 1.000 a €. 5.000.